



all'udienza del **5.10.2021** ha pronunciato, fuori udienza e previa camera di consiglio, la seguente

## SENTENZA

██████████ affetto da grave patologia non curabile nel proprio paese di origine (██████████  
██████████) riconosciuto invalido civile al 75%, ha ottenuto in data 5.3.2019 un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art.19 comma 2 bis lett.d) TUI, di durata sino al 31.12.2019.

L'INPS in data 12.11.2019 ha respinto la sua domanda di riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto non era in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Ha quindi agito dinanzi al Tribunale di Arezzo, quale giudice del lavoro, per ottenere la prestazione, che il giudice di primo grado gli ha riconosciuto – pur con l'erronea definizione di “assegno di invalidità” – con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi, con la motivazione che è sufficiente un permesso di soggiorno non occasionale e non di breve durata, quindi di durata superiore ai tre mesi, secondo l'accezione della normativa nazionale di cui all'art.4 comma 4 D.lvo 286/1998 che qualifica come soggiorno di breve durata quello di durata inferiore a tre mesi.

Il Tribunale infatti, richiamati i principi affermati dalla Corte Costituzionale in materia (sentenze nn.187/2010 e 306/2008) e trasponendoli nel caso di specie, ha affermato “*Si evince per tabulas che il ricorrente è in possesso di un permesso di soggiorno della durata superiore a tre mesi e, quindi, non occasionale o di breve durata, (come richiesto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 187/2010) secondo l'accezione resa dalla stessa normativa nazionale all'art. 4 comma 4 d.lgs. 286/98 che qualifica soggiorni di breve durata quelli di durata inferiore a tre mesi.*

*Inoltre, al momento della presentazione della domanda di invalidità civile il titolo di soggiorno dell'U██████████ era valido e, pertanto, nessuna questione doveva essere sollevata in ordine alla tipologia di permesso di soggiorno di cui il richiedente era titolare, escludendosi che si trattasse di soggiorno per motivi turistici o altro titolo di soggiorno della durata inferiore a tre mesi.*

*Occorre infatti rilevare che – a una lettura costituzionalmente orientata del complesso normativo sopra menzionato, integrato dagli apporti della disciplina sovranazionale ed eurounitaria – nel negare le provvidenze sociale legate allo stato di invalidità ai titolari di permesso di soggiorno per cure mediche si finirebbe per incorrere in una palese violazione del principio sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo perché trattandosi di prestazione destinata a far fronte al sostentamento di soggetto invalido grave non potrebbe essere negata a colui che, proprio in conseguenza del grave stato patologico che non consente nemmeno di fare rientro nel paese di origine, è stato autorizzato, quantomeno per un periodo superiore a tre mesi, alla permanenza sul territorio nazionale”.*

INPS impugna la sentenza perché avrebbe dovuto rigettare la domanda sia per il mancato possesso del requisito del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un

anno – ma l’impugnazione sul punto è inammissibile ex art.434 c.p.c. dato che non viene contestato il nucleo essenziale della motivazione del primo giudice sopra trascritto – sia per la mancata allegazione e dimostrazione degli altri requisiti previsti per ottenere la prestazione, ovvero lo stato dell’incollocamento al lavoro e lo stato di bisogni economico. Impugna altresì perché la prestazione è stata indicata in dispositivo come “assegno di invalidità” e perché non è stato indicato un termine finale.

L’appellato replica - oltre che con la corretta censura di inammissibilità di cui sopra – che quanto ai requisiti reddituali non vi era necessità di dimostrazione, visto che “*da uno stato di irregolarità sul territorio era stato autorizzato dal 19.12.2018 (data della domanda di permesso per cure mediche) solo per la sua situazione di salute e gli era stato rilasciato un permesso di soggiorno che per sua natura non consentiva lo svolgimento di attività lavorativa*” e che solo con la riforma di cui al DL 130/2020 conv. L.173/2020 è stata prevista la possibilità di lavorare ai titolari di permesso per cure mediche, preclusa quindi fino a tutto il 2020. Richiama inoltre l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio nella quale non sono indicati redditi (diversi dagli arretrati dell’assegno versato da Inps in esecuzione della sentenza di primo grado).

Rileva inoltre, quanto al limite temporale della prestazione, che non è necessaria alcuna indicazione dato che l’Istituto provvede autonomamente alla sospensione al momento della scadenza del titolo di soggiorno.

L’appello è infondato e va respinto.

Ferma la sufficienza del permesso di soggiorno per cure mediche (rilasciato il 5.3.2019 con scadenza 31.12.2019), quanto agli ulteriori presupposti dell’incollocamento al lavoro e del requisito reddituale, si rileva che all’epoca della domanda (19.12.2018) trattandosi di permesso temporaneo concesso a fini sanitari per gravi patologie invalidanti l’impossibilità di esercitare attività lavorativa era insita nelle condizioni di salute del richiedente, nella specie peraltro con elevato grado di invalidità, essendo stata riconosciuta una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75%.

Solo successivamente, con il DL 130/2020 conv. in L.173/2020 che ha diversamente regolato l’istituto, a partire dal 2021 è stata ammessa la possibilità di svolgimento di attività lavorativa al titolare di permesso di soggiorno per cure mediche, mentre sino a tutto il 2020 detta possibilità era preclusa all’appellato.

L’appellato era quindi incollocabile al lavoro, né può ritenersi che comunque lavorasse (vista la rilevante invalidità) e potesse produrre un reddito, come si ricava anche dalla istanza di ammissione al gratuito patrocinio che per l’anno 2020 riporta solo quanto erogato dell’Inps in esecuzione della sentenza di primo grado. Non sono peraltro presenti in atti elementi per fare ritenere il superamento del limite reddituale (neppure indicato dall’Inps), né indicazioni utili si possono trarre dalla generica indicazione nella domanda di permesso di soggiorno di mezzi di sostentamento “propri”.

Quanto alla indicazione della prestazione, la sentenza va in effetti corretta in coerenza con il ricorso (trattasi di evidente errore materiale), mentre non vi è necessità di indicarne la durata, che deriva dal permanere del titolo di soggiorno, soggetto a rinnovo

(nella specie risulta la domanda di rinnovo del 21.1.2020, come da documento prodotto dal ricorrente in primo grado nel primo momento utile).

Respinto l'appello, le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico della parte appellante come da liquidazione in dispositivo, secondo le tariffe del DM 55/2014, considerata la causa come di valore indeterminabile di bassa complessità, con applicazione di parametri "minimi" stante la semplicità delle difese (euro 3.308).

Rilevato che la parte appellata vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (come da delibera dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in atti, a seguito di istanza n.1334/2021 depositata in data 26.5.2021), in ordine alla quantificazione delle spese si rammenta che *"in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità"* (Cass. 22017/2018, Cass.11590/2019).

Pertanto deve condannarsi l'INPS al pagamento in favore dello Stato delle spese del secondo grado in misura intera, mentre il compenso al difensore dell'appellato viene liquidato in misura dimezzata, ai sensi dell'art.130 DPR 115/2002, come da separato provvedimento.

Dalla soccombenza dell'INPS consegue anche che deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU a suo carico.

## PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

- respinge l'appello, confermando la sentenza appellata che corregge laddove nel dispositivo la prestazione è indicata quale "assegno di invalidità" e non "assegno mensile di assistenza";
- condanna l'appellante al pagamento, a favore dello Stato, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in €. 3.308, oltre spese generali 15%, iva e cap;
- dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012

n. 228, per l'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Firenze, 5.10.2021

La Presidente rel.  
dr. Maria Lorena Papait